

Dubbi di costituzionalità in materia di sospensione della prescrizione prevista dalla legislazione anti Covid-19. Commento – tra luci ed ombre anche sul *modus procedendi* – alla sentenza della III sezione penale della Cassazione che ha dichiarato manifestamente infondata la questione.

di **Nicola Madia**

Sommario. 1. La questione. - 2. Il ragionamento della Corte di Cassazione. - 3. Riserve critiche al ragionamento e, più a monte, al *modus procedendi* della Suprema Corte di Cassazione, laddove sembra essersi arrogata competenza della Consulta. - 4. Il diverso regime della sospensione della prescrizione per i processi di c.d. prima e seconda fascia: un argine a libere interpretazioni in *malam partem* in voga nella prassi di merito.

1. La questione.

La disciplina progressivamente introdotta al fine di regolare il funzionamento dei procedimenti penali durante l'emergenza Covid 19 contempla, altresì, ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, assimilabili, quanto ad effetti, a quelle enucleate nell'art. 159 c.p. In ragione dell'intervento di tali "nuove" cause sospensive, dunque, i termini necessari all'estinzione dei reati, oggetto dei procedimenti interessati dalle disposizioni che si sono avvicendate nella contingenza, sono tutti andati incontro a un incremento corrispondente alla durata del congelamento del decorso del tempo ivi sancita.

Da subito, la disciplina ha dato adito a dubbi di compatibilità costituzionale, in particolare con il principio di irretroattività di una norma di sfavore, enucleato nell'art. 25, co. 2, Cost., laddove rende applicabili i novelli termini di prescrizione nel contesto di procedimenti aventi ad oggetto *condotte evidentemente consumate prima dell'introduzione delle modifiche legislative*.

Tanto la questione è seria e delicata che diversi Tribunali italiani hanno già sollevato q.l.c. della disposizione sospettata di confliggere con la garanzia costituzionale, ovvero l'art. 83, quarto comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27¹.

¹ Trib. di Siena, 21 maggio 2020, Giudice Dr. Simone Spina, in *questa rivista*, 26 maggio 2020; Trib. Spoleto, 27 maggio 2020, Giudice Dr. Luca Cercola, in *ivi*, 27 maggio 2020; Trib. Roma, 18 giugno 2020, Giudice Dr. ssa Carmela Foresta e Trib. Crotone, 19 giugno 2020, Giudice Dr. ssa Federica Girardi, entrambe in www.sistemapenale.it, 6 luglio 2020, con nota di G. L. Gatta, *Covid- 19. Sospensione del corso della prescrizione del reato e irretroattività: un prima discutibile*

Viceversa, la Terza Sezione penale della Suprema corte di Cassazione, con sentenza del 2 luglio 2020 (dep. 17 luglio 2020), n. 21367, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della sospensione del corso della prescrizione, disposta dall'art. 83, co. 4, del d.l. 18 marzo 2020, sostenendo che la causa di sospensione è di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea, e la deroga al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, previsto dall'art. 25, co. 2, Cost. risulterebbe giustificata dall'esigenza di tutelare il bene primario della salute, conseguente ad un fenomeno pandemico eccezionale e temporaneo, in ragione del quale è giusto realizzare un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessuno dei quali può essere considerato assoluto e inderogabile.

2. Il ragionamento della Corte di cassazione.

La Suprema corte prende innanzitutto atto che la Corte costituzionale è ormai consolidata nel sostenere la natura sostanziale della prescrizione (§ 6. 3 del *Considerato in diritto*). In particolare, con la sentenza n. 393 del 2006², e poi, più di recente, non mutando linea esegetica, mediante le due pronunce che hanno scandito la c.d. " saga Taricco" – ord. n. 24 del 2017 e sent. n. 115 del 2018³ -, la Consulta ha in effetti escluso la matrice processuale dell'istituto, ascrivendolo, senza distinzioni di sorta, alla nozione di *matière pénale*.

In questa prospettiva, nella pronuncia in disamina si osserva come nell'ottica del Giudice delle leggi non sia stata riscontrata alcuna differenza tra il corredo genetico delle regole deputate a calibrare i termini ordinari di prescrizioni – racchiuse nell'art. 157 c.p. - e quelle preposte all'individuazione delle cause interruttive e sospensive – di cui agli artt. 159 c.p. e 160 c.p. -, ancorché l'attenuazione o la neutralizzazione degli effetti del trascorrere del tempo sulla vita del reato dipendano inesorabilmente da accadimenti processuali.

Corrisponde infatti al vero che la matrice processuale delle situazioni a cui si lega il dilatarsi dei termini di prescrizione non ha condotto ad assegnare una natura composita all'istituto, foriera di distinzioni tra le sfere di appartenenza - sostanziale o processuale - dei disposti che ne compongono la disciplina. Gli arresti in cui si è articolato l' "*affaire Taricco*" rappresentano un indice sintomatico decisivo di questa tendenza, poiché, nonostante si siano occupati proprio dei meccanismi interruttivi della prescrizione, non hanno posto in discussione la natura unitaria dell'istituto, non discernendo al suo interno aspetti sostanziali da profili processuali, suscettibili, in quanto tali, di

decisione della Cassazione e due ordinanze di merito che sollecitano una rilettura dell'art. 159 c.p.

² Corte cost., sent. 29 novembre 2006, n. 393.

³ Corte cost., ord. 6 febbraio 2017, n. 17; Corte cost., sent. 31 maggio 2018, n. 115.

seguire la regola del *tempus regit actum* in luogo del dogma dell'irretroattività della legge penale di sfavore.

Al fine di salvaguardare la permanenza nel sistema della disciplina, insomma, il Collegio non ha ritenuto di imboccare l'itinerario ermeneutico suggerito da quella autorevole dottrina che aveva proposto di: *"rivalutare la correttezza della soluzione che inquadra la prescrizione del reato quale istituto soggetto al principio di irretroattività"*, valorizzando le componenti processuali insite al suo interno e distinguendo i casi in cui l'estinzione dell'illecito fosse già maturata, da quelli in cui non si fosse ancora prodotta, al momento dell'introduzione della nuova causa sospensiva⁴.

In particolare, secondo questo indirizzo, se il termine estintivo del reato non è ancora scaduto quando la prescrizione viene allungata, la nuova legge non renderebbe punibile un fatto non punibile, di talché la *ratio* istitutiva della garanzia prevista dall'art. 25, co. 2, Cost. non subirebbe nocimenti, non configurandosi un abuso del potere punitivo della Stato e un attacco alle esigenze di prevedibilità delle conseguenze della violazione della legge penale⁵.

In simile ottica, nulla impedirebbe allo Stato di "concedersi" più tempo, se fondate ragioni di emergenza (da valutarsi secondo il parametro della ragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost.) lo rendono opportuno.

Pur essendo innegabile, come rammenta il fautore di questa soluzione, che l'applicazione *tout court* alla prescrizione del canone della irretroattività risulti non unanime nella letteratura penalistica, trattandosi di istituto in cui si confondono una dimensione sostanziale (collegata allo scemare delle finalità general- special preventive connesse alla pretesa punitiva, che il senso di oblio del reato, dovuto al trascorrere del tempo, comporta) e una processuale (collegata ai riverberi degli accadimenti processuali sulle tempistiche occorrenti all'estinzione dell'illecito)⁶, tale approccio non sembra effettivamente allo stato praticabile, attese le – sopra indicate- plurime e ormai consolidate prese di posizione della Consulta circa l'operatività, senza alcun distinguo, dell'intero coacervo dei corollari del principio di legalità in simile ambito.

I Supremi giudici, discostandosi dall'orientamento espresso dalla Quinta Sezione in una precedente occasione⁷, hanno anche reputato non sostenibile affermare che l'art. 159, co. 1, c.p. – laddove dispone: *"Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del*

⁴ G.L. Gatta, "Lockdown" della giustizia penale, sospensione della prescrizione del reato e principio di irretroattività: un cortocircuito, in www.sistemapenale.it, 4 maggio 2020, 11.

⁵ G.L. Gatta, "Lockdown" della giustizia, cit., 14.

⁶ Sul punto, anche per i necessari riferimenti bibliografici, G. L. Gatta, "Lockdown" della giustizia, cit., 11.

⁷ Cass. pen., sez. V, 14 luglio, 2020, ancora non depositata e la cui informazione provvisoria è reperibile in www.sistemapenale.it, 16 luglio 2020.

procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge”-, contemplerebbe un sorta di rinvio mobile, mediante il quale si attribuirebbe dignità di cittadinanza a qualunque causa sospensiva della prescrizione introdotta in futuro⁸. Tale risultato interpretativo provocherebbe, hanno condivisibilmente sottolineato i giudicanti (cfr. § 6.5 del *Considerato in diritto*), un surrettizio aggiramento del principio di irretroattività *in peius*, non garantendo, dunque, alle disposizioni sopravvenute, una patente di immunità da censure di incostituzionalità, se concepite per colpire anche fatti commessi in epoca precedente⁹.

Infatti, se, come è pacifico nell’elaborazione del Giudice delle leggi, il principio di irretroattività *in malam partem* persegue la finalità di assicurare al consociato la conoscibilità anticipata di tutte le conseguenze delle sue condotte, allora sembra arduo affermare che la preventiva legittimazione da parte dell’art. 159 c.p. di qualsiasi futuro incremento “in corsa” dei termini di prescrizione, provocando una dilatazione delle tempistiche al cui interno è possibile esercitare la pretesa punitiva, non esponga l’agente a un peggioramento non pronosticabile della disciplina esistente quando si è risolto a commettere il fatto, compromettendosi il senso di affidamento sull’assetto ordinamentale in base al quale ha effettuato le sue scelte¹⁰.

Un conto, invero, è sapere che lo Stato è tenuto a punire in via definitiva una condotta in un determinato lasso di tempo, altro conto è sapere che tale accertamento deve avvenire in un diverso e più lungo arco temporale, con l’effetto che la creazione, *post patratum crimen*, di in un ulteriore fattore “procedimentale” idoneo all’espansione dei tempi di prescrizione, è difficile pensare che non infranga il presidio predisposto nell’art. 25, comma 2, Cost. Passando alla *pars construens* del ragionamento, i Giudici si cimentano in un’operazione di “salvataggio” della norma, senza però smentire l’acquisita natura sostanziale dell’istituto e imbastendo un ragionamento che muove dal presupposto di una posizione paritetica, sul piano delle gerarchie costituzionali, tra il canone dell’irretroattività della legge penale e il bene salute, che l’art. 32 Cost. definisce alla stregua di “*fondamentale diritto*”

⁸ Questa soluzione, con estremo scetticismo, è stata prospettata e poi scartata da F. Malagnino, *Sospensione dei termini*, cit., 29. Questa stessa soluzione è stata invece sposata, proprio nel commentare e criticare *in parte qua* la pronuncia in disamina, da G. L. Gatta, *Tolleranza tra principi” e “ principi intolleranti”. L'emergenza sanitaria da Covid- 19 non legittima deroghe al principio di irretroattività in malam partem: note critiche a una sentenza della Cassazione sulla sospensione della prescrizione del reato ex art. 83, co. 4, d.l. n. 18/ 2020*, in www.sistemapenale.it, 22 luglio 2020, § 7. Era già stata avallata da F. P. Modugno, *Sospensione della prescrizione e Covid- 19: spunti per un “ commodus discessus” nel rispetto dell’art. 25, co. 2, Cost.*, in questa rivista, 7 luglio 2020, 11 ss.

⁹ E’ giunto a questa conclusione anche, F. Malagnino, *Sospensione dei termini*, cit., 29.

¹⁰ Ritiene questa lettura dell’art. 159 c.p. invece compatibile con tutte le *rationes* del principio di irretroattività *in malam partem*, G. L. Gatta, *Tolleranza tra principi”*, cit., § 7.

dell'individuo e interesse della collettività" e che, in sintonia con tale assunto contenuto nella Carta, la Consulta, nel c.d. caso Ilva – come rammentano anche i Supremi giudici (cfr. § 6.6 del *Considerato in diritto*) - reputa " inviolabile", ancorché anch'esso suscettibile di ragionevoli bilanciamenti con altri diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in un contesto di interazione e integrazione reciproca tra prerogative di base, che eviti la prevalenza assoluta di una sulle altre di rango analogo¹¹.

Partendo da tale presupposto esegetico, si afferma la legittimità di contemperamenti tra il diritto alla salute e il principio di irretroattività della legge penale di sfavore.

Tale impostazione viene alimentata dalla Corte osservando (cfr. § 6.6 del *Considerato in diritto*): i) che la disposizione in materia di sospensione della prescrizione, essendo anch'essa funzionale a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, concorre a concretizzare il diritto alla salute, realizzando, quindi, un bilanciamento ragionevole, in quanto, da un lato, confacente a conciliare interessi di pari grado, dall'altro, proporzionato allo scopo e all'esigenza di evitare un'eccessiva compressione della *ratio* istitutiva del principio di irretroattività; ii) che, infatti, la disposizione censurata è volta a impedire l'acuirsi delle conseguenze di una già gravissima emergenza sanitaria *in fieri*, emergendo, dunque, la sua necessità e adeguatezza rispetto allo scopo di assicurare la salute individuale e collettiva. Non si tratta, in altri termini - soggiungiamo noi- di norme dirette a disinnescare gli effetti di una crisi *passata*, rispetto alla quale – nel prospettato e non condiviso (come diremo da qui a poco) percorso ermeneutico finalizzato a mantenere la norma nel sistema- si potrebbe discutere della necessità e adeguatezza di una deroga ad altri valori primari; iii) che tale disposizione, nella misura in cui sospende il corso della prescrizione in via generale, per un periodo molto limitato di tempo, strettamente correlato alla durata preventivata dello stato di allarme, risulta viepiù proporzionata e non eccessiva rispetto al suo scopo. In definitiva, ad avviso dei giudici, il sacrificio del principio sancito dall'art. 25, co. 2, Cost., si giustificerebbe in ragione della specificità del fattore generatore della situazione di emergenza e del modo in cui è stato limitato, ovvero per un periodo di tempo predeterminato e circoscritto.

3. Riserve critiche al ragionamento e, più a monte, al *modus procedendi* della Suprema Corte di Cassazione, laddove sembra essersi arrogata competenza della Consulta.

Il ragionamento dei Supremi giudici non persuade, sembrando realmente difficile sottrarre la normativa *de qua* ad un giudizio di incostituzionalità per contrasto con l'art. 25, co. 2, Cost.

¹¹ Corte cost., sent. 9 maggio 2013, n. 85; Corte cost., sent. 23 marzo 2018, n. 58.

Infatti, non è il pacifico carattere eccezionale e temporaneo della disciplina dell'emergenza a poterne salvaguardare la permanenza nel sistema¹², come dimostrano alcuni indici sintomatici univoci del fatto che l'ordinamento non tollera " attentati" a quello che è il valore fondante - l'irretroattività della legge penale di sfavore - su cui si è edificato, giustificati dalla logica dell'emergenza¹³.

Il co. 5 dell'art. 2 c.p. consente alle leggi temporanee ed eccezionali di derogare ai canoni della successione di norme penali del tempo, ad eccezione, tuttavia, del principio di irretroattività *in malam partem*. E questo è perfettamente sintonico con la posizione apicale del principio di legalità e dei suoi corollari - riconosciuta non solo nel nostro ordinamento¹⁴ -, tra cui quello dell'irretroattività, i quali fanno parte - come ribadito dalla Consulta anche per sbarrare l'ingresso nel sistema alla "regola Taricco"- del catalogo dei precetti fondamentali, come tali invalicabili e insuscettibili di rientrare in operazioni di bilanciamento finalizzate a mitigarne o ad annullarne la portata in nome di interessi contrapposti¹⁵.

In questa ottica, si deve poi aggiungere, in netto dissenso dall'approdo della Corte: i) il principio di irretroattività, come emerge con palmare evidenza dall'elaborazione della giurisprudenza costituzionale menzionata anche nell'arresto in commento (cfr. § 6. 7 del *Considerato in diritto*), assume la veste di diritto "tiranno" nei confronti di altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, nel senso che non tollera alcuna deroga idonea a minare la libertà di scelta dei consociati e ad aprire la strada ad arbitri legislativi¹⁶; ii) la prescrizione è un istituto centrale del diritto penale, giacché essa è il crocevia di una serie di diritti e valori fondamentali, da quello di difesa a quello a una ragionevole durata del processo, passando per la

¹² Sul carattere eccezionale e temporaneo della normativa, F. Malagnino, *Sospensione dei termini nel procedimento penale in pandemia da Covid- 19*, in *Giurisprudenzapenale web*, 18 aprile 2020, 27.

¹³ Si è già espresso in questi termini nel commentare la stessa pronuncia, G. L. Gatta, " *Tolleranza tra principi*", cit., § 5.

¹⁴ Proprio di recente, e sempre in ordine alla possibilità di estendere alla prescrizione misure introdotte per fronteggiare l'emergenza Covid che avrebbero finito per peggiorarne il regime giuridico, nella dottrina spagnola si è ribadita la natura sostanziale dell'istituto e la conseguente estensione ad esso dell'intero coacervo dei corollari del principio di legalità. Di conseguenza, si è negato che la disciplina varata nella contingenza pandemica, non chiara nel riferirsi anche alla prescrizione, potessero essere oggetto di una libera interpretazione *in malam partem*, volta a supportare l'idea per cui anche gli effetti di quell'istituto fossero stati sospesi durante la contingenza. Così, in particolare, J. Dopico Gómez- Aller, *Prescrizione del reato e stato di emergenza in Spagna*, in www.sistemapenale.it, 28 maggio 2020.

¹⁵ In questi stessi termini si è già espresso, O. Mazza, *Sospensioni di primavera: : prescrizione e custodia cautelare al tempo della pandemia*, in *Arch. pen. web*, 1, 2020, 6 ss.

¹⁶ Da ultimo, Corte cost. sent. 26 febbraio 2020, n. 32. Di recente, G. L. Gatta, " *Tolleranza tra principi*", cit., § 5, anche per i necessari riferimenti alla normativa sovranazionale che sancisce l'inderogabilità assoluta di tale principio.

funzione general/ special preventiva della pena; iv) la logica dell'emergenza non può legittimare la lesione di garanzie fondamentali, pena l'apertura di varchi a strumentali provvedimenti " liberticidi" protetti dall'alibi di "contingenze specifiche"¹⁷.

D'altra parte, appare realmente ingiusto che "(...) *il costo temporale dell'incapacità dello Stato di svolgere regolarmente i processi nel periodo dell'emergenza*"¹⁸ si scarichi sull'imputato, risolvendosi in un pericoloso precedente idoneo a fornire la giustificazione per la rimozione di un istituto (in realtà sostanzialmente già avvenuta con l' " abolizione" della prescrizione dopo il primo grado di giudizio ad opera della l.n. 3/ 2019) che serve, invece, proprio a scongiurare che le croniche inefficienze dell'apparato giudiziario - e, in questo caso, la sua incapacità di organizzarsi onde evitare che un servizio di base, come la Giustizia, fosse interrotto - si riversino perniciosamente sui soggetti coinvolti nel processo¹⁹.

E questo anche considerando che lo stallo della macchina giudiziaria provocato da un evento pandemico (come da qualsiasi altra calamità), allontanando l'accertamento del fatto dalla sua consumazione, accentua quel senso dell'oblio che costituisce la ragione di fondo, al cui interno si condensano tutte le altre, della prescrizione, non traducendosi, dunque, in un valida giustificazione per la sua sospensione.

Dunque, la normativa in questione appare affetta da incostituzionalità manifesta e, come tale, auspicabilmente destinata ad essere espunta dal sistema.

Peraltro, più a monte, l'impostazione sposata dalla Suprema corte non appare corretta su un piano metodologico, nella misura in cui i giudici sembrano essersi arrogati valutazioni che spettano, invece, esclusivamente alla Corte costituzionale.

Invero, dovere dei giudici comuni è quello di individuare la possibilità di interpretazioni costituzionalmente orientate dei disposti oggetto di analisi, ovvero verificare se tra i molteplici significati che il testo normativo è in grado di esprimere, ve ne sia almeno uno compatibile con la Carta.

Viceversa, una volta – come nel caso di specie- che si accerti l'insussistenza di contenuti del paradigma astratto conformi al precetto costituzionale sospettato di essere infranto – nella nostra fattispecie il principio di irretroattività previsto dall'art. 25, co. 2, Cost.-, è precluso al giudice comune procedere – come, per contro, ha effettuato con la sentenza in disamina- ad operazioni di bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti – qui,

¹⁷ Nello stesso senso, A. Gamberini- G. Insolera, *Che la pandemia non diventi l'occasione per accelerare le soluzioni sulla prescrizione e sulle sue ragioni costituzionali*, in www.sistemapenale.it, 24 maggio 2020.

¹⁸ Sono parole di O. Mazza, *Sospensioni di primavera*, cit., 8.

¹⁹ Analoghe perplessità le hanno espresse, A. Gamberini- G. Insolera, *Che la pandemia*, cit., 8.



tra gli interessi sottesi al divieto di retroattività di norme di sfavore e il bene salute-, trattandosi di valutazioni riservate al Giudice istituzionalmente competente a sindacare sulla legittimità delle leggi.

E', invero, solo la Corte costituzionale, quale Giudice delle leggi, a detenere il potere, quando una disposizione di legge attenui l'efficacia di un predicato fondamentale della persona onde dare spazio ad altro interesse contrapposto, di accertare, nella vicenda sottoposta al suo giudizio, l'effettiva esistenza di valori di pari rango in conflitto tra loro e poi, una volta superato questo primo vaglio, la rispondenza a canoni di uguaglianza/ragionevolezza delle limitazioni apportate a una prerogativa garantita nella Carta in favore di altra di analogo livello.

4. Il diverso regime della sospensione della prescrizione per i processi di c.d. prima e seconda fascia: un argine a libere interpretazioni in *malam partem* in voga nella prassi di merito.

La Suprema corte ha invece opposto un argine - e qui si rinvergono le "luci" dei provvedimenti commentati - a libere interpretazioni *in malam partem* in voga nella prassi di merito e afferenti una problematica interpretativa di rilevante impatto pratico, riguardante la sospensione della prescrizione correlata al rinvio delle udienze.

Il legislatore, con il Decreto c.d. "Cura Italia", ha suddiviso il periodo di riferimento in due fasi.

Una prima fase (art. 83, co. 1 e 2, d.l. n. 18/2020, conv., senza modifiche *in parte qua*, dalla l.n. 27/2020), dal 9 marzo al 15 aprile 2020 - termine poi spostato all'11 maggio ex art. 36, co. 1, d.l. n. 23/2020 -, in cui l'attività giudiziaria, tranne tassative eccezioni, risulta sospesa *tout court*: in questo ambito sono ricaduti quei processi dove le udienze hanno subito un rinvio *ex officio* (c.d. processi di prima fascia). Una seconda fase (art. 83, co. 6, d.l. n. 18/2020, conv., senza modifiche *in parte qua*, dalla l.n. 27/2020), dal 16 aprile - termine poi protratto al 12 maggio dall'art. 36, co. 1, d.l. n. 23/2020 - al 30 giugno 2020 - termine poi spostato al 31 luglio, dall'art. 3, co. 1, lett. i), d.l. 30 aprile 2020, n. 28-, in cui l'attività giudiziaria è potuta lentamente ripartire, previa adozione da parte dei capi degli uffici giudiziari di una serie di presidi di sicurezza confacenti alla prevenzione del contagio: in questo ambito ricadono processi in cui il rinvio delle udienze è divenuto una scelta da assumere ove reputata funzionale al controllo della diffusione del *virus* (c.d. processi di seconda fascia).

Per quanto concerne i procedimenti di c.d. "prima fascia", l'art. 83, co. 1 e 2, d.l. n. 18/2020, stabilisce che, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 - termine poi slittato all'11 maggio -, le udienze dovevano essere rinviate - per l'appunto - d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 - poi 11 maggio - e che, per lo stesso arco temporale, doveva rimanere sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento. In altri termini,

il co. 2 ricomprende il co. 1, disponendo la sospensione dei termini, non solo per i giudizi oggetto di rinvio ai sensi del co. 1, ma per tutti i procedimenti²⁰. Il co. 4 dell'art. 83 stabilisce che, nei procedimenti in cui operava la sospensione generalizzata dei termini ai sensi del co. 2, era altresì sospesa, per lo stesso periodo, la prescrizione.

Il dato testuale appare inconfutabile nel prevedere che la sospensione della prescrizione, per quei processi fissati nel lasso cronologico 9 marzo - 15 aprile - poi 11 maggio -, non potesse oltrepassare questa barriera temporale. Infatti, dal combinato disposto dei co. 1, 2 e 4 dell'art. 83, discende che le udienze collocate tra il 9 marzo e il 15 aprile - poi 11 maggio - erano tutte rinviate a data successiva al 15 aprile - poi 11 maggio - e che l'incedere della prescrizione restava bloccato *soltanto* sino a quel giorno, insieme a tutti i termini procedurali²¹.

La perdurante verità di questo assunto risulta suffragata, *ex adverso*, dalla differente disciplina approntata per i processi di c.d. "seconda fascia", da trattare alla ripresa "controllata" dell'attività, in ossequio alle prescrizioni impartite dai capi degli uffici giudiziari (periodo 16 aprile, poi 12 maggio, 30 giugno, poi 31 luglio). Il co. 9 dell'art. 83, allorché prevede, invero, che il cammino della prescrizione rimane " *sospes[o] per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g) e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno*" stabilisce in via espressa che tale misura afferisce unicamente i processi ritardati " facoltativamente", in adempimento delle direttive imposte dai capi degli uffici. Infatti, il co. 7 dell'art. 83, alla lett. g), tra le precauzioni che i dirigenti *possono* adottare per assicurare la ripresa " in sicurezza", individua la possibilità di rinviare le: " *udienze a data successiva al 30 giugno nei procedimenti civili e penali (...)*". In breve, la legge prescrive incontestabilmente che solo per i rinvii effettuati dopo il 15 aprile - poi 11 maggio-, in base alle indicazioni degli apicali, il flusso della prescrizione si arresti per l'intero periodo, con l'unico limite del 30 giugno.

Nella prassi applicativa, in cui chi scrive si è imbattute nello svolgimento dell'attività professionale, si è osservata invece la consolidata tendenza degli organi giudicanti a sospendere *sempre* la prescrizione oltre la data del 15 aprile - poi 11 maggio-, sino al 30 giugno (in caso di differimento dell'istruttoria dibattimentale ad una data successiva), senza distinguere tra processi di "prima" e "seconda" fascia.

Non si sa se questa fosse la *mens legislatoris*, ma è fuori discussione che, se lo era, la stessa non si è tradotta nella *mens legis*, non essendosi trasfusa nel dettato normativo.

²⁰ In questi termini, G. Picaro, *Il virus nel processo penale. Tutela della salute, garanzie processuali ed efficienza dell'attività giudiziaria nei d.l. n. 18 e n. 23 del 2020*, in www.sistemapenale.it, 17 aprile 2020.

²¹ Analogamente, G. Picaro, *Il virus*, cit.



E allora, poiché *in claris non fit interpretatio*, la disciplina sulla sospensione della prescrizione non può essere manipolata *contra reo*, se è vero come è vero che l'attività ermeneutica, in omaggio al principio di legalità e al suo corollario della tassatività, non può condurre a colmare lacune o rimediare a carenze della tecnica di redazione normativa, sorvolando sul contenuto delle espressioni usate dal legislatore.

Ebbene, in sintonia con tali assunti e, quindi, mettendo un freno alle forzature in voga nella prassi, la Suprema corte, nel provvedimento in esame, ha affermato che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, co. 4, del d.l. 18 marzo 2020 opera dalla data dell'udienza (ricadente nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020) di cui è stato disposto il rinvio e fino all'11 maggio 2020, mentre, per i procedimenti la cui udienza era fissata nel periodo 12 maggio-30 giugno 2020 e rinviati a data successiva, ai sensi del co. 7, lett. g), del medesimo articolo, la prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell'art. 83, co. 9, del d.l. 18 marzo 2020, dalla data dell'udienza fino al 30 giugno 202